

Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 -

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Nota della CNCPT relativamente alla interpretazione dell'art. 7

Come noto nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185, è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007 n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" entrata in vigore il 25 agosto 2007.

Considerazioni generali

Come si evince dal titolo della legge in esame, la stessa contiene sia i principi per la delega al Governo - il quale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Articolo 1) – sia delle misure immediatamente prescrittive.

Infatti, gli articoli che vanno dal 2 al 12, costituiscono disposizioni che a partire dal 25 agosto scorso fanno parte del quadro normativo nazionale in materia di salute e sicurezza, senza dover aspettare la successiva emanazione del Testo unico.

Con riferimento alla legge delega (Art. 1) la valutazione è complessivamente positiva, in quanto i principi indicati nella stessa aprono per il sistema paritetico di settore enormi possibilità e spazi di coinvolgimento, soprattutto per quanto riguarda il potenziamento del proprio ruolo.

L'orientamento generale espresso dal provvedimento va, infatti, nella direzione di incentivare sempre più i livelli di integrazione e coordinamento istituzionale, che possano promuovere la qualificazione del sistema produttivo, sostenendo soprattutto le micro-imprese e che vedano il confronto e il coinvolgimento delle Parti sociali e degli organismi paritetici.

Viene, cioè, riconosciuto in modo molto esplicito al sistema degli organismi paritetici, la potenzialità organizzativa e, soprattutto, la competenza tecnica perché possano svolgere una azione significativa ed incisiva di sostegno al sistema delle imprese, in particolare alle PMI, per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Appare chiaro l'orientamento del legislatore espresso all'art. 1 - comma 2, lettera h) - in cui per i decreti legislativi di attuazione si prefigura il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici intesi quali strumenti di supporto al sistema delle imprese, soprattutto verso quelle meno strutturate, per supportarle con consulenza e suggerimenti per la individuazione di soluzioni tecniche e organizzative volte a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si prefigura, quindi, per l'organismo paritetico principalmente una funzione consulenziale e non certo ispettiva.

La volontà e la scelta del legislatore nella direzione dell'utilizzo degli organismi paritetici come strutture di supporto e consulenza è confermata e rafforzata anche dalla intenzione - manifestata al comma 2, lettere n), o), p) - in cui si ritiene necessario coinvolgere le Parti sociali, attraverso gli organismi paritetici, intesi come strutture operative delle stesse, alla costruzione del Sistema informativo integrato, alla circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche nonché alla diffusione della cultura di prevenzione.

Risulta essere importante anche il comma 2, lettera l), in cui viene ulteriormente valorizzato il ruolo delle Parti sociali, con possibili rinvii legislativi alla contrattazione collettiva e col potenziamento degli organismi già previsti dall'art. 20 decreto legislativo n. 626/94 (organismi bilaterali o paritetici). Si ritiene primario, infatti, in materia di sicurezza, in cui la condivisione di obiettivi e orientamenti tra le Parti sociali è fondamentale per il miglioramento e avanzamento della

cultura della sicurezza, che siano valorizzati specifici accordi aziendali (territoriali o nazionali), che disciplinino modalità e comportamenti operativi.

Tale aspetto risulta particolarmente significativo per il settore delle costruzioni, che come noto ha anticipato la stessa normativa relativamente alla costituzione degli organismi paritetici e che ha sistematizzato nel contratto nazionale le modalità di azione degli stessi.

Analisi dell' art. 7 ((Poteri degli organismi paritetici))

L'articolo contiene misure immediatamente prescrittive e riguarda i poteri degli organismi paritetici.

In tale articolo si ribalta e viene contraddetta la filosofia e gli indirizzi previsti nella legge delega.

Viene data la possibilità agli organismi paritetici, infatti, di effettuare nei luoghi di lavoro, sopralluoghi "finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute". Di fatto viene attribuito a tali organismi un ruolo improprio, molto più simile a quello di vigilanza e repressione svolto di solito dagli organismi di vigilanza pubblici, che quello di consulenza previsto dagli accordi delle Parti sociali di settore. Accordi che, in totale sintonia e in notevole anticipo rispetto agli indirizzi previsti nella legge delega, prevedono come compito prioritario di tali organismi il supporto e l'assistenza alle imprese ed ai lavoratori e, solo in ultima analisi, quello di segnalazione delle inadempienze all'organo di vigilanza.

Il CCNL di settore, infatti, prevede che: "Il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore/Segretario dell'Ente. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore/Segretario. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di riferimento. Ovviamente le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge."

Un secondo ed ulteriore punto di criticità, presente nell'art. 7, è rappresentato dalla previsione che il Cpt sia tenuto ad informare sugli esiti dei sopralluoghi le competenti autorità di vigilanza. Si prefigura, infatti, per l'organismo paritetico una funzione ispettiva di supporto a quella istituzionale. Funzione in totale contrasto con le attuali norme statutarie che regolano l'attività degli organismi paritetici dell'edilizia che sono nati prima del riconoscimento normativo con l'obiettivo, espressamente esplicitato dalle parti, di operare come strutture auto finanziate allo scopo di supportare ed aiutare le imprese ad adempiere alle prescrizioni di legge.

Si evince da ciò che il sistema, come quello degli organismi paritetici, nasce con i presupposti di condivisione e convergenza nelle azioni da attivare e poggia la sua operatività su norme contrattuali. E' evidente che l'eventuale utilizzo della opportunità offerta dalla legge potrebbe comportare un contrasto tra Parti sociali con la conseguenza della paralisi operativa del sistema paritetico edile per la sicurezza.

E' opportuno riaffermare che la base solida, su cui è nata e si è sviluppata la bilateralità nel settore delle costruzioni, è costituita dalla convergenza tra le Parti sociali su temi come la sicurezza, la formazione e la regolarità contributiva, che ha portato alla realizzazione nel settore di un sistema operativo, strutturato e diffuso a livello provinciale su tutto il territorio, capace di assolvere alla funzione strategica di sostegno e aiuto alle imprese, in un settore caratterizzato da elevata frammentazione.

Orientamenti interpretativi

A fronte delle considerazioni sopra riportate si può quindi riassumere ed affermare:

- In considerazione del fatto che nell'art. 7 si parla di "possibilità", e non di obbligo, si ribadisce che i CPT sono strutture le cui funzioni sono dettate da accordi tra le Parti e riguardano essenzialmente funzioni di consulenza e supporto. In attesa che le Parti sociali chiariscano la tematica con i Ministeri competenti, si ritiene opportuno che, sino a una diversa esplicazione ed interpretazione dell'articolo 7, i CPT non si avvalgano della "possibilità", offerta dalla legge, di effettuare nei luoghi di lavoro sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.
- I CPT dovranno, quindi, continuare ad effettuare le visite nei cantieri con funzione di consulenza, cioè con l'obiettivo, sancito dal contratto e dallo statuto, di aiutare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le funzioni degli organismi paritetici sono, quindi, di consulenza e prevenzione e non certo di ispezione e vigilanza. Si ritiene che saranno le Parti sociali, d'altronde come è già previsto nel CCNL, a stabilire se e dove ritengano opportuno l'esercizio di tale potere attraverso la definizione di modalità condivise.
- Ne consegue che l'organismo paritetico, non avvalendosi dei poteri ad esso affidati, cioè quelli di valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza, non è obbligato a informare la competente Autorità di coordinamento delle attività di vigilanza degli esiti dei sopralluoghi, avendo questi ultimi esclusivamente finalità di consulenza.
- Si ritiene, tuttavia, che i CPT possano fornire periodicamente "le risultanze statistiche" dei problemi rilevati relativi alle condizioni di rischio più ricorrenti, alla competente autorità di Coordinamento delle attività di vigilanza. Tale collaborazione può servire anche a sperimentare le indicazioni previste nell'art. 1 della legge delega, concernenti la creazione di un Sistema informativo integrato che prevede la partecipazione anche degli organismi paritetici.
- Infine, relativamente alla possibilità di chiedere alla competente Autorità di coordinamento di disporre l'effettuazione di controlli di sicurezza sul lavoro in casi specifici, i CPT dovranno continuare a seguire le procedure di eventuale attivazione dell'intervento degli organismi di vigilanza definite nei contratti nazionale e territoriali di settore.

Roma 22 ottobre 2007

IL VICEPRESIDENTE
(Franco Turri)



GS/cg

IL PRESIDENTE
(Daniele Becci)

